

Protocollo aggiuntivo relativo al piano economico
nell'ambito della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale
Università telematica Pegaso

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

L'Università telematica Pegaso, istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA,

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente,

Premesso che

I. L'Università Telematica Pegaso (di seguito semplicemente Università) e il Consiglio nazionale dei periti industriali (di seguito semplicemente CNPI) hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito convenzione quadro) in data 11/11/2015

II. Con la convenzione quadro, ai sensi dell'art. 1 (Finalità e oggetto), le parti si sono impegnate a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite a quattro principali aree: formazione universitaria per gli iscritti; orientamento formativo; tirocini formativi e professionali; formazione continua obbligatoria dei periti industriali. L'ambito della convenzione quadro, inoltre, si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

III. La convenzione quadro, ai sensi dell'art. 6 (Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali), è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI. Le parti si sono date la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.

IV. La convenzione quadro di collaborazione, ai sensi dell'art. 9 (Mancanza di oneri aggiuntivi), non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali. Tuttavia, si prevede che per singole attività o iniziative le parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti. Malgrado la fruizione della formazione universitaria e professionale, dell'orientamento, dei tirocini e delle altre attività di collaborazione in favore degli studenti e dei periti industriali interessati, di regola, avvenga

secondo il regime universitario o ordinistico di erogazione, le parti possono concordare regimi differenti, nei reciproci rapporti e verso tutti o alcuni dei beneficiari dell'attività di collaborazione.

V. L'Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono dettagliare sotto il profilo economico la collaborazione in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle attività di comune interesse.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo aggiuntivo che, per agevolare l'accesso alla laurea dei periti industriali, integra sotto il profilo economico la convenzione quadro per attuare la collaborazione istituzionale sulle tematiche di comune interesse legate ai percorsi universitari e alla formazione continua obbligatoria.

Le parti convengono che, nell'ambito della collaborazione istituzionale, siano definiti gli aspetti economici legati all'immatricolazione ai corsi di laurea triennale, all'iscrizione ai singoli insegnamenti universitari, oltre che alla fruizione delle altre attività formative e professionali, comprese quelle della formazione continua obbligatoria per i periti industriali, che siano valutabili ai fini del conseguimento della laurea.

Art. 2 – Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all'Ordine dei periti industriali

Le parti convengono che, nell'ambito della collaborazione istituzionale, ai periti industriali siano riconosciute speciali condizioni economiche nella fruizione delle attività riconducibili ai percorsi formativi universitari.

Più precisamente, per i corsi di laurea triennali abilitanti all'esercizio della professione di perito industriale (L-7 | Ingegneria civile e ambientale; L-8 | Ingegneria dell'informazione; L-9 | Ingegneria industriale;) è previsto che l'iscritto sostenga i seguenti costi (comprensivi di tutte le somme spettanti all'Università per le attività formative, valutative, di orientamento e di segreteria):

- a) Iscrizione annuale al corso di laurea in regime tempo pieno: euro 2000 (duemila);
 - a. Per gli iscritti al primo anno il costo della prima annualità è di euro 1200 (milleduecento);
 - b) Iscrizione annuale al corso di laurea in regime tempo parziale: euro 1000 (mille);
 - c) Iscrizione a singoli insegnamenti dei corsi di laurea triennale: euro 25/CFU (venticinque/CFU).
- Tali importi sono rateizzabili in 8 rate.

Gli importi su indicati sono al netto della tassa regionale vigente.

Per poter accedere alla convenzione quadro è necessario indicare su tutti i moduli di immatricolazione il codice referente "WEB" e il codice convenzione "CNPI-PL", utilizzando l'allegato schema di domanda di immatricolazione.

Per la fruizione delle restanti attività formative universitarie (quali master, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento e professionalizzanti) attributive di crediti formativi universitari valutabili ai fini del conseguimento delle predette lauree triennali, salva la pattuizione di uno specifico costo per i periti industriali, è riconosciuto uno sconto generalizzato previsto dalle condizioni migliorative rispetto al prezzo offerto al pubblico per gli enti convenzionati in ogni bando di corso .

Le parti possono convenire ulteriori sconti e condizioni economiche di maggiore favore affinché le attività formative dell'Università siano rese appetibili per i periti industriali, i tirocinanti presso i loro studi professionali e gli studenti che, invocando la convenzione quadro, intendano completare la formazione universitaria necessaria per iscriversi all'Ordine dei periti industriali.

Le medesime condizioni economiche offerte ai periti industriali sono pure concesse ai loro familiari e conviventi, dipendenti e collaboratori degli studi professionali e dei collegi territoriali, senza distinzione di genere, né qualsiasi altra forma di discriminazione.

Tali condizioni si riferiscono a tutta l'offerta formativa dell'Università

Art. 3 – Formazione professionale continua obbligatoria per i periti industriali

Le parti convengono che, su richiesta del CNPI, l'Università predisponga per i periti industriali degli insegnamenti professionalizzanti specifici che, compatibilmente con l'ordinamento didattico accademico e quello ordinistico della professione, siano inseriti all'interno del piano di studi dei corsi di laurea triennali e attribuiscono al contempo sia crediti formativi universitari utili al conseguimento del diploma di laurea e sia crediti formativi professionali rilevanti per assolvere all'obbligo della formazione continua obbligatoria, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 137/2012, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

Le parti condividono i contenuti dei seguenti insegnamenti universitari-professionalizzanti per i periti industriali dettagliati nell'accordo "Convenzione CNPI-UNIVERSITA protocollo percorsi formativi universitari per periti industriali".

Le parti si impegnano a condividere ulteriori insegnamenti universitari-professionalizzanti per i periti industriali secondo i medesimi criteri di reciproco riconoscimento dei C.F.U. e dei C.F.P.

Le parti convengono che i predetti insegnamenti universitari-professionalizzanti, qualora non sia presente nell'offerta formativa universitaria, siano resi fruibili per via telematica sia ai periti industriali immatricolati nei corsi di laurea triennale o iscritti al singolo esame dell'Università e sia, per il tramite della piattaforma e-academy della Fondazione Opificium del CNPI, per tutti gli altri appartenenti all'Ordine dei periti industriali e saranno valutati in termini di CFU all'atto dell'immatricolazione presso l'Università'.

Le parti convengono che l'Università, avverso il pagamento del corrispettivo forfettario di euro 120,00 (centoventi/00) per ora di durata del corso (docente, materiale didattico in formato scorm/compatible e verifica d'apprendimento), acconsenta che il CNPI possa utilizzare il contenuto dei predetti corsi per la formazione permanente di tutti gli appartenenti all'Ordine.

Le parti convengono che, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali, l'Università trasmetterà tempestivamente al CNPI i nominativi dei periti industriali immatricolati nei corsi di laurea triennali o iscritti al singolo insegnamento universitario-professionalizzante che abbiano superato l'esame.

In relazione ai corsi di formazione professionale commissionati all'Università dal CNPI, per i periti industriali che li abbiano seguiti sulla piattaforma e-academy ai fini dell'immediata attribuzione dei C.F.P. senza essere immatricolati nella laurea triennale, né essere iscritti all'Università per il singolo insegnamento, il CNPI offrirà le relative certificazioni necessarie all'Università quando si renda necessaria l'attribuzione dei relativi C.F.U. ai fini del conseguimento della laurea.

Art. 4 – Revisione delle condizioni economiche e finanziamenti

Le parti convengono che le condizioni economiche pattuite nel presente protocollo aggiuntivo possano essere periodicamente revisionate in maniera consensuale, tenendo anche conto del numero di periti industriali (e più in genere delle persone beneficiarie della convenzione quadro) che si siano immatricolati ai corsi di laurea triennale, iscritti ai singoli esami universitari e abbiano partecipato alle attività formative universitarie.

Le parti acconsentono ad attivare dei progetti comuni per abbattere i costi a carico degli studenti universitari, dei periti industriali e dei beneficiari delle convenzione quadro, eventualmente richiedendo di accedere ai finanziamenti disponibili per singole attività oggetto della collaborazione e di accreditarsi presso gli enti finanziatori o le istituzioni preposte.

Art. 5 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali

La Commissione bilaterale Università – CNPI per la collaborazione con i periti industriali, ai sensi dell'art. 7 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni attinenti al presente protocollo economico, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi per l'Università.

Art. 6 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo, nella convenzione quadro di collaborazione istituzionale, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

